




ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

36/2015

ESTRATTO



**ROMA E AMERICA.
DIRITTO ROMANO COMUNE**

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

promossa da

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani - Università di Roma 'Tor Vergata'/ISGI - CNR

Direttore: Riccardo Cardilli

in collaborazione con

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma

Responsabile: Pierangelo Catalanò

Istituto Italo-Latino Americano (ILLA)

Presidente: Stephanie Hochstetter Skinner-Klee

Segretario Generale: Amb. Giorgio Malfatti di Monte Tretto

Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)

Presidenza: Alberto Merler

Direttori della Rivista

Antonio Saccoccio

David Fabio Esborraz

Comitato scientifico

Presidente: Sandro Schipani, 'Sapienza' Università di Roma (Italia)

Jorge C. Adame Goddard, Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM (Messico); Tatiana Alexeeva, Università nazionale di ricerca 'Scuola Superiore di Economia' - sede di San Pietroburgo (Russia); Riccardo Cardilli, Università di Roma 'Tor Vergata' e CSGLA (Italia); Édgar Cortés Moncayo, Universidad Externado de Colombia (Colombia); Maria Floriana Cursi, Università di Teramo (Italia); Antonio Fernández de Buján, Universidad Autónoma de Madrid (Spagna); Fei Anling, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL (Cina); Giovanni Finazzi, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Roberto Fiori, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Enrico Gabrielli, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Alejandro Guzmán Brito, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Cile); Gábor Hamza, Università 'Eötvös Loránd' di Budapest (Ungheria); Huang Feng, Università Normale di Pechino - BNU (Cina); Jiang Ping, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL (Cina); Rolf Knütel, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Germania); Giovanni Lobrano, Università di Sassari (Italia); Machkam Machmudov, Corte Costituzionale della Repubblica del Tagikistan; Judith Martins-Costa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasile); Carla Masi Doria, Università di Napoli 'Federico II' (Italia); Cesare Mirabelli, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Luis Moisset de Espanés, Academia Nacional de Derecho de Córdoba (Argentina); José C. Moreira Alves, Universidade de São Paulo - USP (Brasile); Noemí L. Nicolau, Universidad Nacional de Rosario - UNR (Argentina); Giuseppe Palmisano, Università degli Studi di Camerino e ISGI-CNR (Italia); Massimo Papa, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Aldo Petrucci, Università di Pisa (Italia); Ronaldo de Britto Poletti, Universidade de Brasília - UnB (Brasile); Norberto D. Rinaldi, Universidad de Buenos Aires - UBA (Argentina); Marcial Rubio Correa, Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP (Perù); Martin Josef Schermaier, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Germania); Xu Guodong, Università di Xiamen - XmU (Cina)

In redazione: Sabrina Lanni, Emanuela Calore, Roberta Marini, Caterina Trocini

Collaboratori alla redazione: Laura Formichella

In adesione alle direttive dell'ANVUR, la pubblicazione degli articoli proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e del revisore) da due (tre in caso di dissenso) valutatori scelti dalla Direzione della Rivista in primo luogo fra i componenti del Comitato dei valutatori, o, in alternativa, fra studiosi di provata fama. L'elenco completo dei valutatori è disponibile nella pagina *web* della Rivista.

Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme al testo da pubblicare, anche un *abstract* e alcune "parole chiave".

Hanno espresso valutazione positiva in ordine al presente volume:

Fabio Addis (Università di Brescia); Élise Frélon-Allouneau (Université de Poitiers); Guido Alpa ('Sapienza', Università di Roma); Mirra Alvarez (Universidad de Buenos Aires); Angela Carpi (Università di Bologna); Cosimo Cascione (Università di Napoli Federico II); Renzo Cavalieri (Università di Venezia Ca' Foscari); Gustavo Cerqueira (Université de Reims Champagne Ardenne); Stefano D'Andrea (Università della Toscana); Oliviero Diliberto ('Sapienza', Università di Roma); Romolo Donzelli (Università di Macerata); Giuseppe Falcone (Università di Palermo); Laurent Hecketsweiler (Université de Montpellier); Paola Lambri (Università di Padova); Francesco Lazzari (Università di Trieste); María del Carmen Lázaro Guillamón (Universitat Jaume I di Castellón); Giovanni Luchetti (Università di Bologna); Michele Lupoi (Università di Bologna); Fabio Marcelli (ISGI-CNR); Fabiana Mattioli (Università di Bologna); Elvira Méndez Chang (Pontificia Universidad Católica del Perú); Alberto Merler (Università di Sassari); Massimo Miglietta (Università di Trento); Martha Lucia Neme Villareal (Universidad Externado de Colombia); Luca Passanante (Università di Brescia); Juan Carlos Prado (Universidad de Las Américas, Quito, Ecuador); Javier Rodríguez Olmos (Universidad Externado de Colombia); Gianni Santucci (Università di Trento); Carlos Soriano Cienfuegos (Universidad Panamericana, Messico); Dalva Tonato (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasile); Enrico Toti (Università di Roma Tre); Andrea Triscioglio (Università di Torino); José Luis Zamora Manzano (Universidad Las Palmas de Gran Canaria).

ROMA E AMERICA.
DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

promossa da

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani
Università di Roma 'Tor Vergata'/ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche

in collaborazione con

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira'
del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma
Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)
Istituto Italo-Latino Americano (IILA)

36/2015

La Redazione è presso:

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani
Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI - CNR
Via O. Raimondo, 18, 00173 Roma (Italia)
Tel. 39 06 72592301; Fax 39 06 7233198
antonio.saccoccio@unibs.it
esborraz@juris.uniroma2.it
<http://www.romaeamerica.it>

La Rivista segnala tutte le pubblicazioni ricevute dalla Redazione.
I libri per segnalazioni vanno inviati alla Redazione della Rivista.

Le pubblicazioni continuative e periodiche per 'cambio' vanno inviate a:
Biblioteca del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani (stesso indirizzo della Redazione).

La Rivista pubblica un volume ogni anno.
Abbonamento: Italia €86,00, Estero €125,00

Tutti gli ordini, eccettuata l'America Latina, vanno indirizzati a:
STEM Mucchi Editore
Via Emilia est - 1741 - 41122 Modena - Italia
fax (39-059) 282628; tel. (39-059) 374094; c/c postale n. 11051414
info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it

per l'America Latina, le richieste vanno indirizzate a:
Universidad Externado de Colombia
Calle 12 n. 1-17 Est, Bogotá - Colombia - Fax (57-01) 2843769
<http://www.uexternado.edu.co>

Registr. Trib. Modena n. 1372 del 24.2.1997 – S. Schipani dir. resp.

Volume realizzato presso il Centro di Studi Giuridici Latinoamericani dell'Università di Roma 'Tor Vergata'

issn 1125-7105

© STEM Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.
Pubblicità inferiore al 45 %
Grafica e impaginazione, STEM Mucchi Editore (MO), stampa Editografica (BO)
Finito di stampare nel mese di dicembre del 2015

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

con il contributo di



**Fondazione
di Sardegna**

INDICE

STEGER CON NOI

PIERANGELO CATALANO		
<i>Hanns-Albert Steger con noi</i>	pag.	3
<i>Giornata di studi in onore di Hanns-Albert Steger. Identità latinoamericana e ruolo degli abogados (Università di Roma 'Tor Vergata', 19 dicembre 2012) [IGNAZIO CASTELLUCCI]</i>	»	11
RICCARDO CAMPA		
<i>Il latinoamericanismo di Hanns-Albert Steger</i>	»	15
IGNAZIO CASTELLUCCI		
<i>Identità latinoamericana e ruolo degli abogados secondo Hanns-Albert Steger</i>	»	25

DIRITTO ROMANO, DIRITTO CINESE E CODIFICAZIONE DEL DIRITTO CIVILE

GIOVANNI LOBRANO		
<i>Res publica. Sui libri 21-45 di Tito Livio</i>	»	37
RICCARDO CARDILLI		
<i>Garantías personales y obligación</i>	»	79
ENRICO GABRIELLI		
<i>Garantía mobiliaria Dīyāquán y el problema del conflicto entre derechos reales de garantía</i>	»	101
ENRICO DEL PRATO		
<i>Autonomia e inderogabilità nelle successioni mortis causa: spigolature</i>	»	109
JUAN CARLOS HENAO		
<i>Il ruolo della giurisprudenza nella costruzione del sistema e nella formazione del giurista</i>	»	121

CHANG'AN E ROMA

«*Chang'an e Roma: l'incontro delle due culture*». *Liqian - Xi'an 2013. Risultati operativi 2013* [PIERANGELO CATALANO - STEFANO PORCELLI]..... pag. 151

PIERANGELO CATALANO

Popolo e legioni: tutto e parti di una costituzione popolare (a proposito della convergenza di Romani e Cinesi a Liqian) » 157

TATIANA ALEXEEVA

Fondamenti romani (bizantini) dell'Impero russo ed aeternum foedus con l'Impero cinese (1689)..... » 165

TRADUZIONI DI OPERE GIURIDICHE IN CINESE

LARA COLANGELO

L'introduzione del diritto romano in Cina: evoluzione storica e recenti sviluppi relativi alla traduzione e produzione di testi e all'insegnamento » 175

EMANUELE RAINI

La traduzione dalle lingue straniere al cinese: l'introduzione dei diritti stranieri » 211

AMERICA LATINA

ALDO PETRUCCI

Le condizioni generali di contratto e l'interpretazione contro l'autore della clausola fra passato e futuro » 225

IGNAZIO CASTELLUCCI

Il Giurista, cuore del sistema nella tradizione romanistica latinoamericana ... » 239

DANILO BORGES DOS SANTOS GOMES DE ARAUJO

La società di capitali e d'industria come tipo societario autonomo nel sistema giuridico romanistico » 255

GIOVANNI F. PRIORI POSADA

Panorama sobre las recientes modificaciones procesales civiles en América Latina: los Códigos de Bolivia y Ecuador..... » 271

CAMILO ZUFELATO

Os princípios gerais de direito processual como elo entre o novo código de processo civil brasileiro e os sistemas jurídicos romanista e ibero-americano » 287

ANDREA TRISCIUOGGIO

Concesiones de bienes públicos y daños de los terceros: evolución histórica de la cláusula 'sine iniuria privatorum' » 287

CONGRESSI LATINOAMERICANI DI DIRITTO ROMANO

Congresos latinoamericanos de derecho romano <i>tra due secoli: Panama 2000</i> [PIERANGELO CATALANO - ANTONIO SACCOCCIO]	pag.	319
<i>XII Congreso latinoamericano di diritto romano (dal Programa oficial)</i> [LAVINIA ROSA]	»	323
<i>Palabras de bienvenida de su Excelencia Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera, Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia</i> [MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA]	»	329
PIERANGELO CATALANO, <i>Panama 2000 - XII Congreso Latinoamericano de derecho romano: 'el derecho romano como base de la legislación universal'...</i>	»	331
<i>Cronaca del XVIII Congreso Latinoamericano de derecho romano</i> [ANTONIO SACCOCCIO]	»	343
PIERANGELO CATALANO, <i>Panama 2013. Congreso Latinoamericano de derecho romano</i>	»	349

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

<i>Il problema della 'personalità' degli animali: l'esempio dell'orango Sandra</i> [PIETRO PAOLO ONIDA]	»	355
---	---	-----

PAGINE SCELTE

<i>Pautas para interpretar el nuevo Código civil y comercial argentino</i> [AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI]	»	367
<i>Nuevo Código civil y comercial de la Nación. Título Preliminar</i>	»	379

DOCUMENTI

<i>Tavola di corrispondenza tra il nuovo Codice civile e commerciale argentino e le sue fonti italiane immediate e mediate</i> [DAVID F. ESBORRAZ]	»	397
--	---	-----

INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

<i>Rec. a A. CALORE e A. SACCOCCIO (a cura di), Principi generali del diritto. Un ponte giuridico tra Italia e Argentina</i> [PIETRO PAOLO ONIDA]	pag.	421
---	------	-----

<i>Rec. a</i> É. CORTÉS MONCAYO, D.F. ESBORRAZ, R. MORALES HERVÍAS, S. PINTO OLIVEROS, G. PRIORI POSADA (a cura di), <i>Sistema jurídico romanista y subsistema jurídico latinoamericano. Liber discipulorum para el profesor Sandro Schipani</i> [CATALINA SALGADO RAMÍREZ].....	»	431
---	---	-----

NOTIZIE

<i>Diritto romano e Cina: 25 anni di dialogo</i> [ALESSANDRO CASSARINO]	»	451
<i>Presentación de la traducción al castellano del libro del Profesor Filippo Gallo, Celso y Kelsen. Para la refundación de la ciencia jurídica</i> [MANUEL GRASSO]	»	453
<i>Congresso internazionale: «Nuovo codice civile argentino e il Sistema giuridico latinoamericano»</i> [D.F.E.]	»	454
<i>Moot Court Competition</i> [STEFANO LIVA]	»	457
<i>International Summer School - Comparing Italian and Chinese Legal Experiences: between Tradition and Innovation</i> [A.S.].....	»	457
<i>Collaboratori di questo volume</i>	»	459

Principi Generali del Diritto. Un ponte giuridico tra Italia e Argentina, Brescia 9-10 maggio 2013, a cura di A. CALORE e A. SACCOCCIO, Modena, Mucchi Editore, 2014, pp. V, 496.

Il volume qui presentato, pubblicato a cura di Antonello Calore e Antonio Saccoccio, estratto dai numeri 34/2013 e 35/2014 di *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina*, contiene gli Atti del Convegno «Principi generali del diritto: un ponte giuridico tra Italia e Argentina», tenutosi a Brescia il 9-10 maggio 2013, nell'ambito del Progetto omonimo (2011-2012) con il cofinanziamento del CUIA-Consortio Universitario Italiano per l'Argentina.

Negli ultimi due decenni l'interesse della dottrina per i principi generali del diritto è andato rinnovandosi. Le ragioni di ciò sono molteplici. Forse, come è stato più volte detto in dottrina (penso, ad esempio, a quanto ha osservato Angelo Falzea nella sua «Relazione introduttiva» al volume *I principi generali del diritto, Roma, 27-29 maggio 1991*, Atti dei Convegni Lincei 96, Roma 1992, 11 ss.), esse possono attribuirsi alla abnorme produzione legislativa e alla conseguente perdita di valore della normazione ordinaria. Fenomeno codesto che può avere trovato una compensazione nella esaltazione dei principi appartenenti alla nostra tradizione giuridica, quasi a consentire al giurista, inappagato dal ruolo in cui è stato confinato negli ultimi decenni, di mero notaio di scelte normative inadeguate, di trovare una nicchia in cui isolarsi e lenire le proprie frustrazioni. I principi generali del diritto possono invece essere sembrati a taluno fra i giuristi come lo strumento per uscire fuori dalla nicchia stessa e riprendere la funzione di orientamento di scelte troppo spesso intraprese esclusivamente sulla base dei dettami della economia. Ma probabilmente la ragione più importante di tale rinnovato interesse è da identificare nella crisi dello Stato e delle categorie giuridiche connesse alla Pandettistica, crisi che ha determinato un ripensamento dei principi e concetti giuridici in linea più con i valori del diritto inteso come sistema (dell'*ars boni et aequi*) e con quelli connessi alla effettività contingente dell'ordinamento, per rimuovere o tentare di rimuovere quelle sedimentazioni concettuali attraverso le quali la scienza giuridica dell'Ottocento e dei primi del Novecento ha compiuto una gigantesca operazione di cancellazione e di falsificazione di parti essenziali del sistema giuridico romano: basti pensare alla condanna all'oblio della idea di popolo come "unione concreta" di *cives* (su cui ha insistito Pierangelo Catalano), secondo la linea di pensiero degli *universi cives* di Gaio e Giustiniano: Gai. 1,3 e Iust. *inst.* 1,2,4: *populi appellatione universi cives significantur*, contro la concezione poi dominante avanzata dal Mommsen della equivalenza tra popolo e Stato: «*Populus ist der Staat*» (Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, vol. III, t. I, Leipzig 1887, 3). Una operazione, quella della Pandettistica, in conseguenza della quale gli stessi principi erano e sono ancora spesso ridotti al rango di regole funzionali alla costruzione del diritto positivo fondato sulla idea di Stato-persona giuridica e su quella connessa di rappresentanza (qui penso agli studi del mio maestro Giovanni Lobrano, di cui mi limito a citare *La alternativa attuale tra i binomi istituzionali: 'persona giuridica e rappresentanza' e 'società e articolazione dell'iter di formazione della volontà'. Una ipo-tesi (mendeleeviana)*, in *Diritto@Storia*, 10, 2011-2012).

Nel volume presentato emerge allora una idea importante: quella del sistema giuridico, del sistema giuridico romanistico precisamente, entro cui si sviluppa e si rafforza l'idea del "ponte giuridico", per usare la espressione cara ai curatori. Era quindi un progetto ambizioso quello che gli

studiosi coinvolti, appartenenti a diverse aree del sapere giuridico, hanno messo in piedi ed hanno ora realizzato. Il punto di partenza non agevolava certo il lavoro: infatti, nonostante una certa abbondanza di letteratura sul tema dei principi generali, prima di questo volume, mancava in dottrina un progetto scientifico complessivo che guardasse ai principi generali del diritto sia appunto come un “ponte”, all’interno dei diversi diritti nazionali, tra le diverse linee di espressione di tali diritti, sia come un “ponte”, all’esterno dei diversi diritti nazionali, nei loro reciproci collegamenti e nelle relazioni con i diversi ordinamenti sovranazionali, in forza di una tradizione giuridica che costituisce l’anima di un sistema giuridico, quello romanistico, in cui Europa e America Latina sono unite indissolubilmente e di cui Italia e Argentina sono due attori importantissimi.

Al di là delle linee diverse – quella storica e filosofica, quella privatistica e pubblicistica, quella del diritto interno e sovranazionale – attraverso le quali è possibile analizzare i principi generali del diritto, emerge inoltre, nel presente volume, un filo rosso: la volontà di superare una visione statualistica del diritto, in cui i principi, quando anche siano riconosciuti, sono mortificati entro un quadro interno, anziché essere considerati come una chiave di lettura di problemi giuridici connessi al vivere in società di cittadini non (più) sudditi, in quanto realmente partecipi delle decisioni che riguardano la loro vita. I principi, quindi, impiegati, secondo una tradizione giuridica secolare, mortificata però negli ultimi due secoli con il fenomeno dello statualismo, contro cui occorre invece reagire per rafforzare la vocazione naturalmente sovranazionale del diritto.

Il fondamento storico-giuridico delle due esperienze, quella europea e quella latinoamericana, non è servito agli autori del volume a celarne le differenze, quando esse esistano nei dettagli delle legislazioni statuali, ma a comprenderle meglio semmai nella unità del sistema. Ecco quindi che gli autori hanno voluto dedicare i loro sforzi individuando ragioni delle affinità e motivi delle differenze, in modo da abbattere vecchi muri e non erigerne di nuovi che impediscano la reciproca comprensione di dinamiche e istituti giuridici. I principi, nella prospettiva delineata dai diversi contributi pubblicati, smettono così di apparire formule vuote, meri contenitori, come in passato sono spesso stati considerati, e divengono chiavi di lettura di problemi giuridici del presente e del futuro; consentono di interrogarsi sul valore del rapporto tra popolo e sovranità, tra diritto e giuristi, tra legge e valori giuridici, recuperando quel ruolo di servizio che il giurista è tenuto a ricoprire nella individuazione costante del fine del diritto inteso come *ars boni et aequi*. Quel che emerge è in definitiva la necessità di ricondurre la attività interpretativa al sistema e il sistema alla attività interpretativa. Senza questa relazione bi-univoca il diritto si sgretola nella produzione occasionale di norme, il cui unico valore è forse, tristemente, il non avere valori.

Mi sembra che una tale linea di riflessione sia presente già nella «Introduzione» di Antonello Calore al volume. Con l’obiettivo di evidenziare il “ponte” di cui si è detto, il Progetto, ha ricordato il co-curatore, è stato coordinato dalla Università di Brescia con il coinvolgimento di sei università argentine (Católica de Córdoba, Nacional de Córdoba, Nacional de La Patagonia S.J.B, Nacional de La Plata, Nacional de Tucumán, UBA de Buenos Aires) e di sei università italiane (Bari, Camerino, Napoli ‘Federico II’, Roma ‘La Sapienza’, Roma ‘Tor Vergata’, Teramo). Oltre al Convegno di Brescia sopra ricordato, il Progetto ha avuto dunque una prima “scadenza” in Argentina, ove si sono svolti due “incontri”: il primo presso l’Universidad Nacional de Tucumán, il 30 maggio 2012; il secondo presso l’UBA de Buenos Aires, il 1 giugno 2012. Calore ha quindi posto in evidenza le difficoltà che oggi, in un contesto di “globalizzazione giuridica”, presenta la riflessione sui principi generali del diritto. È proprio con riferimento ai principi generali dell’ordinamento che tra il diritto italiano e il diritto argentino (come emerge dal raffronto tra l’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale del 1942 e l’art. 16 del Titolo preliminare del *Código civil* argentino del 1869) esiste quel “ponte giuridico” di cui si fa menzione nel Progetto e ora nel presente volume. Dopo una breve disamina dei diversi orientamenti dottrinali relati-

vi alla nozione di principi generali, il romanista ha messo in rilievo le ragioni che oggi pongono in crisi il modello del diritto quale fenomeno proprio dello Stato-nazione a favore della posizione del giudice che nei principi trova disposizioni utili a regolamentare i molti “casi eccezionali”, i quali appaiono tali di fronte alle “fattispecie astratte”. Per la “esperienza giuridica romana”, anche se a rigore, secondo l’insegnamento di Giovanni Pugliese a cui Calore si riferisce, non vi sarebbe la possibilità di parlare di veri e propri principi, si può richiamare la esistenza di quelle *regulae* giurisprudenziali e poi di quei *iuris praecepta* ai quali fa specialmente rinvio Ulpiano. Gli sviluppi successivi della storia dei principi generali del diritto, per il tramite del giusnaturalismo e del razionalismo giuridico, passano attraverso il *Code Napoléon* e il BGB, che non impediscono alla dottrina, pur in assenza di un esplicito riferimento normativo ai principi, di rinviare ad essi. Nel Codice civile del 1865 e nelle Disposizioni sulla legge in generale del 1942 è invece contenuto un esplicito riferimento ai principi, che per la dottrina divengono sia «strumento dell’interpretazione», sia «fondamento dell’ordinamento». Con la «costituzionalizzazione degli ordinamenti» statuali si è poi prodotta la recezione sul piano del diritto positivo dei principi giuridici e, in conseguenza della globalizzazione, la loro conformazione a strumenti di garanzia dei valori umani. Fenomeno recente è anche quello della «internazionalizzazione della produzione giuridica» con la «osmosi» tra principi relativi all’ambito nazionale e all’ambito internazionale. Ciò che ha condotto alla impostazione recepita nel Trattato di Lisbona (2007) il cui art. 6, comma 3, prevede che i «diritti fondamentali» divengano appunto «principi generali».

Amalia Sicari, nel suo contributo su «*Suum cuique tribuere*» nell’esperienza giuridica romana: ‘duttilità’ di un principio fra valori e diritto», si è soffermata sui famosi *praecepta iuris* ulpiane, con particolare riguardo a quello indicato nel titolo presentato. Come per Calore, anche per tale studiosa il problema della rilevanza dei principi giuridici nell’attuale contesto giuridico si spiega in funzione della costituzionalizzazione degli ordinamenti giuridici e della «costante osmosi» tra il diritto interno e i diversi ordinamenti sovranazionali. La analisi delle fonti tiene qui particolarmente conto, oltre che dell’elenco dei *praecepta iuris*, della celebre definizione ulpiana di giustizia (D. 1,1,10 pr.-1) e della definizione celsina del *ius* come *ars boni et aequi*, ripresa da Ulpiano (D. 1,1,1 pr.-1). Si tratta di un principio che anche sul piano latinoamericanistico ha una grande rilevanza, perché, a volersi limitare al diritto argentino, esso è riflesso nell’art. 19 della *Constitución Nacional Argentina*, in cui si trovano enunciati principi quali quello della *libertad de conciencia y de legalidad*. La romanista si è posta anzitutto il problema se il precetto ulpiano ora richiamato sia una semplice *Leerformel*, un principio metagiuridico o giuridico, per ritenere alla luce di altre fonti (un frammento di Papiniano, D. 18,7,7, in cui è richiamato implicitamente il precetto ulpiano, e uno di Trifonino, D. 16,3,31 pr.-1, in cui il riferimento al precetto è invece esplicito) che il valore di esso sia strettamente giuridico. Secondo la studiosa, nel frammento di Papiniano ora richiamato, in cui il giurista si occupava di *pacta adiecta in continenti* alla compravendita di schiavi, vi è un intreccio di «valutazioni etiche» con valutazioni “giuridiche” dal quale emerge anche se non «esplicitamente richiamato» il principio *sum cuique tribuere*. Quanto al problema relativo alle ragioni per le quali il precetto ulpiano ci è stato tramandato nelle due note varianti (*ius suum cuique tribuere* in D. 1,1,10 pr. e *sum cuique tribuere* in D. 1,1,10,1), la Sicari ritiene di potere individuare nel passo di Trifonino sopra citato (D. 16,3,31 pr.-1), in cui la idea di *iustitia* è riconnessa al *sum cuique tribuere*, una chiave di lettura delle due varianti ulpiane. A differenza dell’orientamento dominante in dottrina, secondo cui le due varianti si riferirebbero comunque alla situazione di vantaggio spettante, la studiosa, riprendendo la tesi di Giuseppe Falcone (*Ius suum cuique tribuere*, in *AUPA*, 52, 2007-2008, 133 ss.), secondo cui con la espressione *ius suum* Ulpiano intendesse riferirsi alla «posizione giuridica in senso lato, sia attivo che passivo», ritiene che sia la espressione *ius suum cuique tribuere*, sia la espressione *sum cuique tri-*

buere richiamino «tutto ciò che spetta a ciascuno 'secondo diritto', in senso positivo e negativo». Alla luce di Trifonino, il *suum cuique tribuere* sembra quindi avere rispetto al *ius suum tribuere* «una più ampia valenza», che contiene a sua volta un riferimento equitativo come la definizione celsina del *ius* richiamata da Ulpiano. Con ciò si delinea un quadro in cui la variante del *ius suum tribuere* si riferisce alla «mera conformità alle norme», mentre la variante del *suum cuique tribuere* si presenta in funzione del perseguimento del buono e dell'equo. Ciò sanerebbe, secondo la studiosa, «l'apparente problematicità espressiva» fra le due varianti.

Nel suo intervento «Dall'obbligo alla prestazione degli alimenti alla *obligatio ex lege*», Antonio Saccoccio ha studiato i fattori che conducono al sorgere, a partire dal I sec. a.C., della «obbligazione alimentare». Il co-curatore del volume riprende la tesi secondo cui l'obbligo di prestare gli alimenti sia sorto nell'ambito della giurisdizione consolare per i rapporti tra *patronus* e *libertus*, come è attestato dalla *lex Aelia Sentia* che sanciva, in caso di violazione dell'obbligo, da un lato la perdita della libertà a carico del liberto e dall'altro la perdita delle aspettative successorie a carico del patrono. All'interno della *familia* romana, in considerazione dei caratteri di essa e del potere del *pater familias*, tale obbligo sorse invece relativamente tardi, presumibilmente tra il I-II sec. d.C., con quel processo di riconfigurazione delle relazioni familiari in dipendenza di diversi fenomeni quali, fra gli altri, la attenuazione della durezza della *patria potestas* con la scomparsa del *ius vitae ac necis*, la diffusione dei matrimoni *sine manu*, l'acquisto di una sempre maggiore autonomia patrimoniale dei *filii familias*. Problema questo che, secondo Saccoccio, non deve essere confuso con quello invece relativo al «fondamento» della obbligazione alimentare, che la dottrina civilistica ha spesso ricondotto al dovere dello Stato di assicurarsi che i consociati abbiano di che sostenersi. La conseguenza di tale impostazione, criticata dallo studioso, è che l'alimentando sarebbe il beneficiario di una prestazione da elargire a cura dello Stato, con l'inquadramento dogmatico degli alimenti nei termini di una obbligazione *ex lege*. Il romanista si sofferma quindi sul problema della «collocazione dogmatica» della obbligazione alimentare, che non trova sistemazione né all'interno delle classificazioni gaiane (bipartite e tripartite), né all'interno di quella giustiniana (quadripartita) e neppure nella risistemazione operata da Teofilo che dà il via alla nascita della categoria dei quasi contratti. A partire dalle trattazioni del XIII secolo si prende a considerare i limiti della quadripartizione e a tentare quindi un inquadramento della obbligazione alimentare in termini di *obligationes ex lege*, con l'intento di distinguerla da quelle dette *ex voluntate*. Sarà però solo con gli umanisti che verrà poi affrontato il «vero problema dogmatico» connesso alla quadripartizione: quello della definizione dei quasi contratti, in particolare da Donello, come «atti umani leciti produttivi di obbligazioni senza il consenso». La quadripartizione sarà poi adottata dal Codice civile francese del 1804 e ancora dal Codice civile italiano del 1865, mentre con il Codice civile italiano del 1942 si ritornerà alla tripartizione gaiana con l'abbandono della categoria delle *obligationes ex lege*. Con il prevalere di una concezione positivista della legge si è però innescato, per l'autore, un «corto circuito logico» che ha determinato la rinuncia del legislatore, nel codice civile del 1942, ad impiegare le *obligationes ex lege* per tornare alla tripartizione gaiana. Lo studioso ritiene che la classificazione delle fonti delle obbligazioni debba servire a elaborare le stesse categorie dogmatiche. Così il ritorno alla classificazione giustiniana delle *obligationes quasi ex contractu* non ha soltanto un valore classificatorio, ma anche un preciso valore dogmatico.

In un lavoro dedicato a «Principio de equidad e la protección del más débil» Juan Carlos Ghirardi e Cristina Filippi hanno studiato il tema della protezione della parte più debole della relazione giuridica, prendendo il via dal significato della equità nel diritto romano e quindi dalla importanza di essa nel diritto odierno. Gli autori, prospettando una distinzione tra debolezza patrimoniale e debolezza personale, hanno preso in considerazione la *laesio ultra dimidium* e la prodigalità, soffermandosi dapprima sulle fonti romane e quindi sulla trattazione del problema

nel diritto argentino, con particolare riferimento alla impostazione del giurista Dalmacio Vélez Sársfield. Il rifiuto dell'illustre giurista argentino di introdurre all'interno del *Código civil* la *laesio ultra dimidium* fu dovuto all'intento di esaltare il valore della «autonomía de la voluntad». Gli studiosi hanno quindi concluso il loro esame con un riferimento alla legge 17.771 del 1968, che ha introdotto la riforma del *Código civil*, con cui si è disciplinata la figura degli inabilitati e l'istituto della prodigalità, con un passo significativo in avanti verso la solidarietà civile, secondo una ottica mantenuta anche nel *Proyecto de nuevo Código civil y comercial del 2012* (= Codice civile e commerciale del 2014).

Felice Mercogliano ha studiato «Il problema della formazione storica e classico-umanistica dei giuristi. Alcune (ri)considerazioni». Il romanista, partendo dalla premessa della «storicità del fenomeno giuridico», ha ritenuto di poter individuare il valore attuale degli studi romanistici nella «libertà da condizionamenti e commistioni tra la nostra scienza e il diritto positivo». Si è quindi soffermato sulla importanza degli studi umanistici per la formazione dei giuristi, ricordando quanto osservava Emilio Betti da un lato sulla opportunità di orientare l'insegnamento in funzione della «formazione del giurista» e dall'altro sulla necessità di rifiutare «la barbarie della tecnica e della specializzazione». L'autore ha poi evidenziato la importanza per il giurista degli studi umanistici presentando due esempi: il primo, tratto dalle fonti, si riferisce a Tacito, di cui viene esaltato il valore per la comprensione del *Senatus Consultum de Cn. Pisone patre*; il secondo, desunto dalla storia politica del '900, è relativo alle riflessioni di Togliatti, il quale, in un «appunto» su «Le principali falsificazioni fasciste della storia di Roma», scritto nel 1941 per un corso di «Storia delle lotte di classe» destinato agli esuli spagnoli, invitava a «non procedere per schemi» nella analisi della storia di Roma. L'autore chiude il suo contributo rimarcando la importanza degli studi «classico-umanistici» per la formazione del giurista che deve orientare il suo ragionamento alla «giustizia» e all'«equilibrio».

José Carlos Costa è intervenuto con uno studio su «El 'principio de equidad' en la normativa argentina», in cui ha ricordato come nella dottrina del XVIII secolo, in connessione al diffondersi della idea della perfezione della legge, che poco spazio doveva lasciare alla interpretazione, il ruolo del giudice fosse concepito come una funzione meramente «routinaria». L'apporto di Dalmacio Vélez Sársfield condusse all'art. 16 del *Código civil*, in cui, come si è detto sopra, si stabiliva la rilevanza dei principi generali del diritto introducendo la ineludibilità del giudizio, ma allo stesso tempo lasciando spazio, sul piano della interpretazione, alla influenza del diritto romano per il tramite dei principi generali del diritto. Tra i principi generali del diritto, che l'art. 16 del *Código civil* richiama al fine di colmare le lacune dell'ordinamento, rientrava appunto il «diritto romano comune», come emerge dalle «Note» del codificatore argentino. Tra questi principi grande importanza assume poi quello di equità, che lo studioso ha analizzato nella prospettiva del diritto romano e del diritto medievale, per giungere in conclusione alla legislazione e alla dottrina argentina più recenti.

Nel suo saggio dedicato a «Le oscillazioni del gusto giuridico: la certezza del diritto fra *principia e regulae* in Italia nella prima metà del Novecento», Alberto Sciumè ha messo in rilievo il fatto che nella età contemporanea la percezione da parte del giurista dei propri compiti passa attraverso la tensione fra una concezione «formalista» e una «sostanzialista» del diritto, alla quale tensione sembra corrispondere la distinzione fra principi, come dimensione orizzontale del sapere giuridico, e regole, come dimensione verticale dello stesso sapere. Nella duplicità, quindi, di tensione e di piani, il giurista si trova di fronte alla dialettica tra «giustizia e certezza». Il tema della certezza, sul quale l'autore, si è soffermato, coinvolge essenzialmente il problema dell'esercizio della sovranità, la quale per gli Stati è oggi «attenuata» dalla proliferazione di norme internazionali e dalla tendenza a frammentare il diritto stesso in una «regola del caso». È quindi importan-

te per l'autore considerare tali processi in una visione costituzionale per comprendere l'equilibrio nuovo fra esecutivo e legislativo a partire dalla Unità di Italia. Nel periodo compreso tra le due guerre mondiali e in quello immediatamente successivo, che portarono alla critica del positivismo giuridico, la dottrina si sforzò di recuperare la prospettiva del diritto naturale e di valutare la possibilità o meno di ricondurre i principi alla «natura delle cose».

Giovanni Marino, nel suo articolo su «Testi che dicono principi», ha esordito ponendo in evidenza il legame fra testo giuridico e interpretazione. Attività questa che l'autore pone in connessione non solo con il testo-norma, ma anche con le sentenze e la stessa attività della dottrina, per giungere a chiedersi se possano essere ricompresi fra tali «testi» anche i «comportamenti dei consociati». Marino si sofferma quindi sulla «primazia del testo» nella concezione del diritto e dei principi. Anche in ciò si avverte il problema della riduzione del diritto al caso, problema che viene analizzato partendo dalle riflessioni di Natalino Irti sulla «fluidità» della legge in connessione alla crisi della fattispecie giuridica.

Il tema della rilevanza filosofica dei principi è anche oggetto del contributo di Carlo Nitsch, in un articolo «Sui principi generali. Idealismo e filosofia del diritto in un dibattito italiano di primo Novecento», ove è presa in considerazione la grande importanza nel dibattito scientifico della prolusione, del dicembre del 1920, letta da Giorgio Del Vecchio «Sui principi generali del diritto», nell'ambito del Corso di Filosofia del diritto impartito nella Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Roma, che fu poi pubblicata l'anno successivo. La prolusione ebbe un grande impatto sulla dottrina del tempo, con la nota critica di Benedetto Croce che ebbe a definire una «disperata interpretazione» il tentativo di Del Vecchio di ricondurre i principi generali al diritto naturale. Si trattava di una polemica che di lì a poco avrebbe aperto la strada alla questione della interpretazione in chiave giusnaturalistica dei principi del diritto, in connessione alla rilevanza che ad essi aveva già attribuito il Codice civile del 1865 con le Disposizioni preliminari. Lo studioso si è soffermato, quindi, sulle posizioni critiche nei confronti della tesi crociana, espresse da autori del tempo quali Giovanni Brunetti, Aldo Cecchini e Tullio Ascarelli, i quali posero in vario modo l'accento sul valore del diritto naturale all'interno della storia.

Alla pari dei due contributi da ultimo esaminati anche il saggio di Valeria Marzocco, su «Principi del diritto e diritto universale. Giorgio del Vecchio e la vocazione filosofica della comparazione giuridica», ha preso il via dalla prolusione dell'illustre filosofo del diritto, presso la Regia Università di Roma, nel 1920. Nella Prolusione si affermava anzitutto la «equivalenza» tra la «razionalità» dei principi generali del diritto e la loro «universalità», in nome di un interesse per la comparazione giuridica. Il riferimento alla prospettiva giusnaturalistica conteneva poi una risposta al positivismo giuridico allora imperante con la esaltazione del valore dei principi in funzione del dogma della completezza dell'ordinamento. Tesi che Giorgio Del Vecchio cercò di riprendere in un suo scritto su «Riforma del Codice civile e principi generali del diritto», del 1936, in cui egli reagiva al positivismo per ricondurre invece i principi alla «ragione giuridica naturale».

Guido Alpa, in uno studio su «I principi generali del diritto nei progetti di armonizzazione del diritto privato europeo», ha esaminato la tendenza degli ultimi decenni a fare frequentemente riferimento ai principi. L'autore ha richiamato alcuni momenti significativi che hanno condotto a tale tendenza: dalla affermazione delle *regulae iuris* nel diritto romano, divenute poi brocardi, per passare alla elaborazione del diritto naturale e alla sua «contrapposizione» al diritto positivo, fino a giungere alla costruzione «geometrica» del diritto sulla base della «razionalità» e quindi alla invocazione dei principi in tema di *analogia legis*. Nella esperienza odierna il termine principio ha assunto una dimensione «plurivalente». In particolare gli sviluppi recenti del diritto comunitario e la individuazione di valori comuni fra gli ordinamenti nazionali, la formazione di regole in cui si riversano principi relativi ai contratti dei consumatori hanno condotto a concepire le

disposizioni comunitarie in funzione del rispetto di tali principi. A questa tendenza si accompagna quella di considerare i principi generali, come avviene nella Unione Europea, in connessione con la tutela dei diritti fondamentali. Il civilista ha ricordato che i principi sono oggi invocati non solo nelle relazioni tra cittadino e Stato e tra cittadino e Unione Europea, ma anche nelle relazioni tra privati, con la conseguenza che essi possono essere richiamati anche con riguardo ai rapporti contrattuali. Di fronte a tale linea di tendenza, il legislatore si trova a operare una scelta tra evitare i riferimenti ai principi nella disciplina contrattuale per permettere il loro impiego attraverso la attività interpretativa e richiamare invece i principi al fine di assicurare una loro tutela.

Antonio Jannarelli, in un articolo dedicato a «I 'principi' nel diritto privato tra dogmatica, storia e post-moderno», si è proposto di considerare la rilevanza dei principi nell'ambito non solo specifico del diritto privato, ma anche in quello generale del cosiddetto «diritto scritto». I principi oggi assolvono per lo studioso a una duplice funzione: sul «piano conoscitivo» per esprimere la *ratio*, sul piano «assiologico» per la individuazione delle regole. Dopo una analisi dei processi che hanno condotto nella fase della consolidazione e poi della codificazione alla emersione dei principi, Jannarelli si è soffermato sulla assenza, nei codici civili fra Ottocento e Novecento, di riferimenti scritti ai principi, che sono stati individuati per il tramite della interpretazione. Il riconoscimento dei principi, dapprima nelle carte costituzionali e poi nella legislazione speciale, si è accentuato nel più recente diritto europeo, in connessione alla presenza di società «multiclassee» e «multietniche», alla crisi dello Stato e della tradizionale distinzione fra pubblico e privato. In questo contesto, la cosiddetta «globalizzazione dell'economia», con la sottrazione dei mercati al controllo degli Stati, si è accompagnata al fenomeno della erosione del ruolo dei Parlamenti e del ruolo dei giudici civili a favore di quelli amministrativi, che hanno portato alla conseguente «frammentazione delle sfere di giustizia», di fronte alle quali i cittadini sono di volta in volta presentati come consumatori, clienti, e quindi come «semplici destinatari dell'esercizio di poteri da parte di Autorità amministrative indipendenti».

David Fabio Esborraz, nel suo testo su «La referencia a los 'principios y valores jurídicos' en el Proyecto argentino de Código civil y comercial de 2012», ha studiato la azione della Commissione redattrice del Progetto argentino del Codice civile e commerciale, istituita con Decreto presidenziale (n. 191) nel febbraio del 2011. L'autore ha richiamato i tentativi di riforma del *Código* a partire dal 1987 fino alla elaborazione di un Progetto nel 2012, che è stato sottoposto al *Congreso* nel giugno dello stesso anno. La Commissione ha apprezzato la sistematica utilizzata dal legislatore italiano, che a differenza di quanto avviene per altri codici in cui si rinvia per le fonti alla sola legge, distingue, nelle Disposizioni preliminari del Codice civile italiano del 1942, tra le fonti del diritto (Capo I) e la legge (Capo II). L'autore ha però mostrato qualche «perplexità» sul metodo adottato dalla Commissione quando dal riferimento alle Disposizioni preliminari del Codice civile italiano si è spinta fino a recepire anche talune norme italiane. Ciò è accaduto, secondo lo studioso, ad esempio per l'art. 2 del Progetto, il quale, rinviano a «los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento», dovrebbe sostituire l'art. 16 del *Código* attualmente vigente, il quale, invece, si riferisce ai «principios generales del derecho». Secondo lo studioso, si verrebbe così a determinare nell'ordinamento argentino quello stesso stravolgimento realizzato nell'ordinamento italiano col passaggio dall'art. 3 delle Disposizioni preliminari del Codice civile del 1865 all'art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice civile del 1942, con cui si volle evitare che la integrazione e la interpretazione del diritto italiano potessero avvenire attraverso principi al di fuori dell'ordinamento giuridico italiano. Ciò senza però che per il diritto argentino vi siano le medesime condizioni che ispirarono la riforma italiana. Tale stravolgimento, inoltre, non opererebbe secondo la comune interpretazione dello stesso art. 16 del *Código argentino* del 1869, né soprattutto si giustificerebbe alla luce del processo di armonizzazione del diritto argentino con il

diritto dei Paesi latinoamericani. Per tale motivo, Esborraz ha auspicato che la nuova formulazione dell'art. 16 rinvii non all'ordinamento, ma alla nozione di sistema giuridico, ciò che permetterebbe di tenere presenti concetti, principi e regole, istituzioni e norme proprie della tradizione giuridica romanista, o ha sperato che, in mancanza di un espresso riferimento normativo al sistema, il rinvio avvenga sul piano interpretativo, come già accaduto per il diritto italiano, in cui la nozione stessa di ordinamento è stata intesa dalla dottrina in senso ampio come sistema. Ciò permetterebbe al diritto argentino di mantenere un contatto con gli ordinamenti statali che confluiscono entro il sistema giuridico romanista, in particolare della America latina.

Graciela Messina De Estrella Gutiérrez ha presentato un lavoro su «La sustentabilidad como principio normativo», con cui ha considerato anzitutto il concetto di «sviluppo sostenibile», ponendo in luce come il diritto all'ambiente metta al centro la persona umana e si prefigga l'obiettivo di coniugare lo sviluppo con una maggiore equità sociale. La Costituzione argentina stabilisce che l'attività produttiva debba essere svolta senza compromettere il futuro delle generazioni a venire. La *Ley general del ambiente* della Repubblica Argentina (2002) ha introdotto in tema di ambiente alcuni principi fondamentali (principio di equità intergenerazionale, principio di progressività, di responsabilità, sussidiarietà e sostenibilità), i quali, unitamente alla armonizzazione del diritto ambientale nell'ambito del Mercosur, sono parti essenziali di un processo fondamentale di sviluppo economico, destinato a coniugarsi con gli obiettivi ecologici propri di una democrazia moderna.

Roberto Bin è autore di un lavoro su «I principi costituzionali: uso e applicazioni», in cui ha sostenuto che le Costituzioni contemporanee hanno messo i principi al centro della attenzione della dottrina e della giurisprudenza dei giudici. Il problema della «giuridicità» delle Costituzioni, così pressante per esperienze diverse, quali quella statunitense ai primi del 1800 (con la famosa sentenza *Marbury vs. Madison*) e quella italiana all'indomani della entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948, è oggi all'esame della dottrina che si interroga di nuovo sulla opportunità di affidare ai giudici, anziché al «legislatore democraticamente eletto», la tutela dei diritti individuali. Con la tecnica della «interpretazione conforme alla Costituzione» e il «bilanciamento dei principi» si è giunti oggi ad applicare i principi in funzione del «caso concreto», dimenticando, invece, l'ordine delle fonti e il «rapporto tra ordinamenti». In tale contesto, la interpretazione è per l'autore un «processo entropico», in cui si produce un risultato, «la norma del caso», che non contiene in sé le informazioni di base quali le disposizioni o le gerarchie tra ordinamenti. La dottrina deve allora spostare la propria attenzione verso le «regole processuali», che sole possono offrire la chiave di lettura dei principi costituzionali.

Patrizia De Cesari ha studiato «Il ruolo attuale dei principi generali del diritto comuni agli ordinamenti nazionali nel diritto internazionale e nel diritto dell'Unione europea», con particolare attenzione all'ambito del diritto penale internazionale e del diritto ambientale. Nel diritto internazionale, l'espressione «principi generali del diritto» ha assunto una duplice valenza: essa indica da un lato i principi comuni relativi ai vari ordinamenti interni e dall'altro i principi ricavati dalla «logica normativa propria del diritto internazionale». Accanto a tali principi «interni», con rilevanza però sul piano internazionale, dei quali si fa menzione nell'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di giustizia, esistono principi del diritto internazionale, ai quali in vari ambiti specifici si fa sempre più riferimento per completare le lacune dell'ordinamento internazionale stesso o per restituire una sua «coerenza»: basti pensare al diritto bellico, al diritto del mare, a quello umanitario e così via. I principi interni hanno rilevanza anzitutto sul piano del diritto internazionale penale ove sono frequenti i richiami al *ne bis in idem*, al *nullum crimen nulla poena sine lege* o alla proporzionalità della pena. Ma vanno menzionati altri principi desunti dal diritto processuale anche civile e quelli in tema di obbligazioni contrattuali. Molto rilievo la stu-

diosa attribuisce, come si è detto, alla materia dell'ambiente e dello sviluppo economico, con riferimento ai quali ambiti si è prodotta nell'ultimo periodo una «osmosi» tra diritto interno e diritto internazionale. Sotto questo profilo, nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, emerge il principio della tutela dei diritti umani e della certezza del diritto nelle sentenze della Corte di Giustizia e nella Carta dei diritti fondamentali e nella legislazione dell'Unione Europea. I principi hanno quindi generato un processo di integrazione fra diritti statuali e ordinamento giuridico internazionale.

In un saggio su «Discriminazione strutturale e accesso alla giustizia nella giurisprudenza della Corte Interamericana de Derechos Humanos», María Fernanda López Puleio ha esordito ricordando come la *Convención Americana de Derechos Humanos*, alla pari di altre convenzioni internazionali, abbia impegnato gli Stati a garantire i diritti e le libertà di ogni persona senza discriminazioni connesse alla razza, al sesso, alla lingua o alla religione e a tutti quegli altri fattori di discriminazione fra gli individui. Le conseguenze di tali discriminazioni sono tanto più evidenti in relazione a condizioni personali di «vulnerabilità», quali la origine etnica, la povertà, la disabilità e altre ben conosciute situazioni di fronte alle quali gli Stati e la comunità internazionale devono intervenire con sforzi maggiori. La stessa *Corte Interamericana de Derechos Humanos*, al fine di evitare ogni discriminazione, ha più volte ribadito la necessità di assicurare un «trattamento differenziato» nel caso di persone in condizione di «vulnerabilità». Tra le situazioni di «vulnerabilità» l'autrice si è soffermata sulle discriminazioni di genere e su quelle relative ai migranti e ai disabili, esponendo quale sia la più recente giurisprudenza della *Corte Interamericana de Derechos Humanos* in materia e quali siano le manovre messe in atto per compensare gli ostacoli che rendono difficile l'accesso alla giustizia per tali persone.

Carla Victoria Amans, in uno studio su «El Plazo razonable de duración del proceso penal», si è soffermata sulla «durata ragionevole del processo penale» mettendo in rilievo le origini romane del principio per soffermarsi sulla sua ricorrenza nei trattati internazionali, nella giurisprudenza della Corte Europea e della *Corte Interamericana de Derechos Humanos* e quindi nelle costituzioni e legislazioni italiane e argentine. La studiosa ha considerato, in tale prospettiva, il tema fondamentale della preclusione e della estinzione della azione penale, soffermandosi sulle conseguenze che una scelta in materia può comportare in riferimento alle vittime e all'interesse pubblico a sanzionare il delitto.

Luciana Guaglianone, in uno scritto su «La solidarietà come diritto collettivo (la costituzionalizzazione del valore nello spazio comunitario ed i diritti di informazione dopo la sentenza *Association de médiation sociale*)», ha richiamato la importanza del principio di solidarietà su una pluralità di piani, giuridico, filosofico, sociologico, con un sostrato comunque comune. Il valore non è espresso nella Costituzione come principio, ma è comunque presente, ad esempio in materia di lavoro. Esso è riconosciuto come «diritto fondamentale» nel Trattato dell'Unione Europea e nella Carta di Nizza. In quest'ultima fonte, alla solidarietà sono ricondotti alcuni diritti essenziali, quali la informazione e la consultazione, la negoziazione e le azioni collettive, i quali diritti, anche se molto differenti, sul piano della tutela paiono accomunati da un riferimento di un gruppo a un interesse comune. Tra tali diritti, per la studiosa, ricoprono un ruolo importante, anzitutto, quelli della informazione e della consultazione in quanto «vettori principali dei diritti collettivi». In relazione alla sentenza *Association de médiation sociale*, emanata dalla Corte di Giustizia Europea del gennaio 2014, con cui è stata rigettata la domanda pregiudiziale della Francia in tema di efficacia diretta dei diritti di informazione e di consultazione, la studiosa ha rilevato che la sentenza denota lo scarso interesse della Corte per il rafforzamento dei diritti collettivi.

Francesca Malzani ha scritto un articolo su «Tutela della dignità nel rapporto di lavoro», in cui ha preso in esame il valore paradigmatico del termine dignità in materia di lavoro sia in re-

lazione agli altri diritti fondamentali, sia in relazione alla tutela in ambito lavorativo. La dignità della persona umana ha assunto nelle carte costituzionali del dopoguerra un valore «assiologico» in relazione ad altri diritti, fino al grande rilievo che ad essa è attribuito nella Carta di Nizza. Il riferimento alla dignità ha favorito, per la studiosa, un «dialogo tra le Corti», ma è anche uno «specchio» utile a comprendere il modo con cui il diritto sovranazionale entra a far parte della riflessione dei giudici italiani in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.

Nell'articolo su «Principi di solidarietà e riforma degli ammortizzatori sociali» Fabio Ravelli ha esaminato la pluralità di significati del concetto di solidarietà alla luce della Carta di Nizza, per restringere poi il campo di indagine al tema della sicurezza sociale, ove il principio può assumere un significato «generale», in relazione a tutti i cittadini, un significato «categoriale», in relazione ai lavoratori o a gruppi di lavoratori, e un significato «intergenerazionale», in funzione dei rapporti tra i gruppi di lavoratori nel corso del tempo. L'esigenza che in materia di solidarietà categoriale oggi si avverte è quella di una rilettura del principio in funzione della tutela degli «occupati», ma anche degli «esclusi» dagli ammortizzatori sociali. Tale esigenza, secondo l'autore, è ineludibile alla luce della Carta di Nizza, della Carta sociale europea, della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e della stessa Costituzione italiana (art. 38, comma 1). L'autore ha analizzato quindi la connessione oggi ricorrente tra il principio di solidarietà e quello di giustizia, con le discussioni in merito alla opportunità di riconoscere un reddito minimo per coloro che sono privi di sostentamento. A questo proposito lo studioso ha richiamato il significato del lavoro nel nostro ordinamento costituzionale come diritto e come dovere, duplicità di configurazione con la quale si vuole ricordare non solo il diritto di accesso alla solidarietà in caso di bisogno, ma anche la responsabilità nei riguardi della collettività a carico di colui che ad essa domandi aiuto.

Il volume è chiuso con un contributo di Valentina Remida su «Le politiche di integrazione dei migranti nello spazio europeo», in cui l'a. ha preso in esame le misure introdotte all'interno della Unione Europea per garantire la integrazione dei migranti nel Paese di accoglienza. La studiosa ha rilevato che tali misure hanno finito, però, per essere spesso utilizzate strumentalmente dai Paesi ospitanti, al fine di introdurre nuove condizioni alle quali subordinare il conferimento dei diritti ai migranti. Caso emblematico è il possesso da parte del migrante di una adeguata conoscenza della lingua, della storia e delle tradizioni del paese ospitante, la prova della quale conoscenza deve essere data prima ancora dell'ingresso nel paese ospitante. La concezione della Unione Europea secondo cui la integrazione deve essere strutturata come processo bidirezionale ha favorito tali prassi ingiustificate da parte degli Stati membri, con la tendenza a restringere il ricongiungimento familiare e lo status di «lungo soggiornante». Eppure, ha rilevato la autrice, il Programma di Stoccolma, con cui sono indicati gli obiettivi primari della Unione Europea nei prossimi anni, e il Piano di azione prevedono, come obiettivo fondamentale, la integrazione degli immigrati regolari in una società caratterizzata da una solidarietà il cui obiettivo è la giustizia sociale.

Si è cercato di dare conto in estrema sintesi della ricchezza di un volume destinato a essere certo un punto di arrivo per lo stato della riflessione scientifica sui principi generali del diritto, ma anche un punto di partenza per ulteriori ricerche di chi vorrà avventurarsi nelle tante prospettive aperte dagli autori con i loro contributi specifici sui diversi ambiti esplorati. Ne è emersa una visione del sistema giuridico romanistico in una chiave 'adulta' non certo per individuare nel diritto romano il 'precedente' di legislazioni nazionali, ma per riappropriarsi di un sapere e di una tecnologia, potremmo dire, utili alla soluzione dei problemi giuridici del presente, con uno sguardo, attraverso quei «ponti» di cui hanno parlato gli autori, protesi al nostro futuro.

[PIETRO PAOLO ONIDA]

La Rivista *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina* è promossa dal Centro di Studi Giuridici Latinoamericani della Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma, l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e l'Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA).

La Rivista propugna lo studio e la diffusione del diritto romano (*ars boni et aequi*) costituito *hominum causa*, come strumento di pace tra i popoli. Essa si dedica in particolare ai temi dell'unità e dell'unificazione del diritto, e del diritto dell'integrazione, in Eurasia e in America Latina.

Si considera innanzitutto il periodo di 'inizio' (*principium*) del sistema giuridico romanistico, dalla fondazione di Roma alla compilazione del Digesto (*templum iustitiae* secondo Giustiniano) in 'Costantinopoli nuova Roma', e, sottolineandone il carattere già originariamente eurasiatico, se ne seguono gli sviluppi dovuti alla teoria 'Mosca terza Roma'.

Nello studio del sistema (e dei singoli ordinamenti statali che con esso si confrontano) viene dato risalto all'America Latina, in quanto Europa e America Latina «formano una sola area spirituale, culturale, giuridica ed anche in certo modo sociale, economica e politica che la scienza giuridica romana saldamente cementa ed unifica. *Unitas et pax orbis ex iure*» (G. La Pira). Il diritto romano dà al sottosistema giuridico latinoamericano il fondamento della sua unità, della sua identità (e resistenza) e del suo universalismo.

L'origine eurasiatica, e quindi mediterranea, del diritto romano rafforza l'esigenza del confronto con le grandi realtà geopolitiche continentali (in primo luogo la Repubblica Popolare Cinese), intercontinentali (il BRICS) e con gli altri grandi sistemi giuridici (in primo luogo il diritto musulmano).

Hanno collaborato a questo numero della rivista:

TATIANA ALEXEEVA

RICCARDO CAMPA

RICCARDO CARDILLI

IGNAZIO CASTELLUCCI

PIERANGELO CATALANO

LARA COLANGELO

DANILO BORGES DOS SANTOS

GOMES DE ARAUJO

ENRICO DEL PRATO

ENRICO GABRIELLI

JUAN CARLOS HENAO

GIOVANNI LOBRANO

PIETRO PAOLO ONIDA

ALDO PETRUCCI

STEFANO PORCELLI

GIOVANNI F. PRIORI POSADA

EMANUELE RAINI

CATALINA SALGADO RAMÍREZ

ANDREA TRISCIUOGGIO

CAMILO ZUFELATO

con un contributo di

